

Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo a polizze di assicurazione agevolabili da contribuzione pubblica e relative polizze integrative non agevolabili

Compagnia: **ARA 1857 S.p.A.**

Prodotto: **“Adesione a polizza collettiva o Polizza individuale”**

ediz. 02/2022 - il presente Dip aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARA 1857 S.p.A.

ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857 S.p.A.
(già Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza)

Sede legale: **Via Spalato, 11/2 – 20124 MILANO**

Tel. **02 2052761** - sito internet: **www.ara1857.it**

e-mail: assicurazioni@ara1857.it

pec Direzione: 01329860157ri@legalmail.it pec Servizio Grandine: ara.grandine@legalmail.it

- Iscritta al Registro Imprese Trib. Milano con codice fiscale e Partita IVA n° 01329860157
- Società soggetta alla direzione e coordinamento di FINASS VMG 1857 S.p.A. che ne è anche il maggiore azionista
- Iscritta al n° 1.00019 dell'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso l'IVASS e soggetta al controllo di tale Ente
- Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 12/03/1927 (G.U. 04/04/1927 n. 78)

Dati patrimoniali (riferiti all'ultimo bilancio annuale approvato relativo all'esercizio 2020)

- PATRIMONIO NETTO **€ 14,214 milioni**
con Capitale Sociale pari a € 7.000.000 e Riserve Patrimoniali pari a € 7,214 milioni
- REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ: € 10.272.600
- REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO: € 2.846.944
- FONDI PROPRI AMMISSIBILI A COPERTURA DEI PREDETTI REQUISITI: € 14,3 milioni
- INDICE DI SOLVIBILITÀ (Solvency ratio) **139,12%**

L'intera Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia è consultabile sul sito www.ara1857 alla pagina “informazioni societarie”



Che cosa è assicurato?

Assicurazione AGEVOLATA

La normativa europea, recepita ed integrata da quella nazionale, prevede una significativa contribuzione per il pagamento del premio di assicurazione a favore dell'Imprenditore Agricolo che stipuli un contratto secondo le regole previste dall'annuale PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI in agricoltura (PGRA). Ai fini dell'ottenimento del contributo pubblico, il PGRA prevede una serie di condizioni, disciplinando quindi le caratteristiche che il contratto deve avere per essere considerato agevolabile. Ad esempio, definisce quali sono le produzioni vegetali assicurabili, contro quali avversità devono essere assicurate (precisando anche le possibili combinazioni di tali avversità), come deve essere calcolata la resa produttiva da assicurare, quali valori massimi devono essere considerati.

L'agevolazione è anche subordinata alla previsione di una soglia di danno pari al 20% della produzione, vale a dire che possono essere ammessi a risarcimento solo i danni che superino tale soglia; in tal caso il danno sarà ammesso a risarcimento al netto delle franchigie, eventuali scoperti ed entro i limiti massimi di indennizzo previsti dal contratto, mentre nessun indennizzo sarà dovuto se i danni non superano la predetta soglia.

È previsto inoltre l'obbligo per l'agricoltore di assicurare l'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto coltivata in uno stesso Comune.

Il contratto deve assicurare la mancata resa quantitativa (o anche qualitativa per alcuni prodotti) della produzione a causa delle avversità assicurate, espressa come differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.

La percentuale di contribuzione è fino al 70% della spesa assicurativa ammessa a contributo per tutte le combinazioni di avversità, salvo il caso di combinazioni che prevedano solo due avversità di frequenza per cui il contributo massimo scende al 65%. Tutti i dati da comunicare all'Impresa per l'attivazione della copertura agevolata devono essere coerenti con il Fascicolo Aziendale dell'Imprenditore agricolo e con il PAI (Piano Assicurativo Individuale) ad esso collegato.

L'assicurazione proposta è coerente con quanto previsto in tema di agevolazione pubblica, fermo restando che è responsabilità diretta dell'agricoltore comunicare correttamente all'Impresa i dati necessari e che, una volta sottoscritto il contratto, solo quanto previsto dallo stesso varrà nei rapporti tra Contraente/Assicurato ed Impresa, essendo formalmente estraneo a tale rapporto il tema della contribuzione pubblica.

Assicurazione INTEGRATIVA NON AGEVOLATA

L'agricoltore può scegliere di attivare, oltre all'assicurazione "agevolata", anche un'assicurazione INTEGRATIVA con premio a suo totale carico. L'assicurazione integrativa deve riguardare lo stesso oggetto di quella agevolata, ma può prevedere elementi non agevolabili. Ad esempio, può prevedere l'accesso al risarcimento anche per i danni pari o inferiori alla soglia del 20% prevista dall'agevolata, franchigie diverse, integrazioni di quantità e valori assicurati.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quelli previsti dal DIP danni sono esclusi i danni causati da:

- formazione di ruscelli dovuta ad errata sistemazione del terreno;
- carente manutenzione della rete scolante;
- innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi in garanzia;
- abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- incendio
- errate pratiche agronomiche o colturali
- allettamento per eccesso di concimazione
- malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);

- inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l'argine artificiale, ossia quella porzione di un letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- non puntuale raccolta, per qualsiasi causa, del prodotto mercantile giunto a maturazione
- cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;
- scottature o allessatura a carico di frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari;
- malattie tare e difetti che pregiudicano la commercializzazione del prodotto secondo il dettato delle norme europee;
- danni provocati da qualsiasi altra Avversità Atmosferica, non coperta da garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito una Avversità assicurata.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità assicurate se determinati dalle suddette altre cause.

Il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia ed eventuali scoperti, entro i limiti di indennizzo previsti.

Per quanto concerne la FRANCHIGIA:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito indicato:

- Per le avversità *Grandine* e *Vento Forte*, in forma singola o associata, con franchigia fissa del 30%,20%,15%,10%,in relazione ai prodotti assicurati e alle scelte dell'assicurato, come espressamente riportato nel contratto;
- Per tutte le altre avversità, in forma singola o associata, si applica Franchigia 30% fissa ed assoluta.

Per alcune tipologie di prodotto, o per alcune combinazioni di eventi, possono essere previste franchigie scalari (ossia da un minimo ad un massimo) o franchigie in percentuali diverse rispetto a quelle sopra indicate, purché riportate espressamente nel contratto o nelle condizioni di assicurazione in esso richiamate.

Per quanto concerne lo SCOPERTO:

l'assicurazione può essere prestata con l'applicazione di uno scoperto che rappresenta la percentuale di danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato, purché riportata espressamente nel contratto o nelle condizioni di assicurazione in esso richiamate.

Per quanto concerne il LIMITE D'INDENNIZZO:

l'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo, intendendosi per tale l'importo massimo indennizzabile in caso di sinistro per singola partita. Il limite di indennizzo viene espresso in percentuale della somma assicurata ed è espressamente riportato nel contratto o nelle condizioni di assicurazione in esso richiamate.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</p>	<p>In caso di sinistro l'assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dare immediato avviso scritto all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, e comunque entro le 36 ore successive per quanto concerne il <i>Gelo-Brina</i>, ed entro 3 giorni, per quanto concerne i danni da <i>Grandine e Vento Forte e Altre Avversità</i>, decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza; b) dichiarare se intende denunciare con richiesta di perizia o per semplice memoria; c) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare l'adeguatezza della resa assicurata; d) informare i periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto; e) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture. <p>Nel caso in cui il prodotto, colpito da eventi indennizzabili, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione definitiva del danno, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare preventivamente l'Impresa ed il Contraente, a mezzo documento con data certa di consegna, lasciando su ogni <i>Partita</i> denunciata i campioni occorrenti per la stima del danno.</p>
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>COSA FARE IN CASO DI RIDUZIONI</p> <p>COSA FARE IN CASO DI DANNO TRA LA DATA DI NOTIFICA E LA DECORRENZA DELLA GARANZIA</p>	<p>L'assicurato deve comunicare all'Impresa eventuali riduzioni di almeno un quinto del prodotto della partita assicurata per avere diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel contratto e, quindi, alla proporzionale riduzione del premio (semprech� la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta, sia validamente documentata e sia stata accettata dall'Impresa).</p> <p>L'assicurato deve denunciare l'evento dannoso all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, affin� che venga accertato il danno in funzione del quale l'Impresa ridurr� proporzionalmente il premio. Tale danno sar� escluso dall'indennizzo anche nell'eventualit� di un successivo sinistro.</p>
<p>PRESCRIZIONE</p>	<p>Il diritto all'indennizzo si prescrive entro 2 anni dal giorno in cui si � verificato l'evento dannoso.</p>
<p>DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI</p>	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>OBBLIGHI DELL'IMPRESA</p>	<p>L'Impresa � tenuta a pagare l'indennizzo, previo incasso del premio, nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente/Assicurato.</p>



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, le garanzie hanno i seguenti periodi di carenza:

- a partire dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo la notifica per le avversit  **Grandine e Vento Forte**;
- a partire dalle ore 12.00 del 12° giorno successivo la notifica per l'avversit  **Gelo/Brina**;
- a partire dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la notifica per l'avversit  **Siccit , Ondata di Calore e Vento Caldo**;
- a partire dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo la notifica per le **Altre Avversit **.

I termini di decorrenza e di cessazione delle garanzie, possono variare a seconda dei prodotti e/o delle avversit  assicurate.



Come posso disdire la polizza?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si evidenzia che, qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura,   riconosciuto il diritto all'Assicurato di fare richiesta all'Impresa al fine di ottenere l'anticipata risoluzione del contratto.

In caso di accoglimento, l'Impresa, entro determinati termini, deve indicare la somma offerta a titolo di indennizzo.

Se tale somma viene accettata dall'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli *Imprenditori Agricoli*



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico del Contraente/Assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa al seguente indirizzo: <u>ARA 1857 S.p.A. – Servizio Reclami - Via Spalato 11/2 – 20124 MILANO</u> o per fax al n° 02 20527699 o per mail a ara.grandine@legalmail.it <i>altre informazioni di dettaglio sull'inoltro dei Reclami sono presenti sul sito www.ara1857.it</i>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre i 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), FAX: 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

MEDIAZIONE <i>(OBBLIGATORIA PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA)</i>	Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98)
NEGOZIAZIONE ASSISTITA <i>(FACOLTATIVA)</i>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	L'Assicurato, in caso di controversia in merito alla determinazione della perdita di resa assicurata, può richiedere l'espletamento della PERIZIA D'APPELLO secondo le modalità e con gli effetti espressamente previsti nel contratto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (C.D. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRÀ ESSERE GESTITO TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.